



# COMUNE DI TOSSICIA

Provincia di Teramo

Via Salita del Castello 64049 - C.F. 80000370678 - P.I. 00235690674

Tel. 0861/698014 - fax 0861/698170

## ORDINANZA SINDACALE

N. 59 DEL 31-12-2020

**Oggetto: Divieto di utilizzo, dal 31/12/2020 al 06/01/2021 di materiali esplosivi, fuochi d'artificio ed oggetti simili, che possano provocare disturbo da rumore e molestia a soggetti deboli e animali domestici.**

### IL SINDACO

#### **PREMESSO che:**

in occasione della festività di San Silvestro e dell'Epifania è tradizione

- accendere fuochi a fine dell'anno e l'arrivo dell'anno nuovo con il lancio di petardi, fuochi artificiali e botti di vario genere;
- dette attività sono causa di disagio ed oggetto di doglianze da parte dei cittadini, per l'uso controllato di artifici pirotecnici ed oggetti simili senza l'adozione delle minime precauzioni atte a evitare pericoli e danni, diretti e indiretti, all'integrità fisica delle persone, degli animali e all'ambiente;
- il rumore provocato dai fuochi d'artificio, crea in soggetti deboli quali bambini, persone anziane, ammalati, reazioni di disagio psicofisico;
- l'accensione di fuochi d'artificio provoca una serie di conseguenze negative per gli animali domestici e non, in quanto il fragore dei botti oltre a generare una evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli a rischio smarrimento e/o investimento;
- ogni anno, la cronaca nazionale riferisce sia del sequestro, da parte degli organi preposti, di ingenti quantitativi di artifici illeciti messi abusivamente in commercio per l'occasione, sia di infortuni, talvolta anche mortali, derivati alle persone per imprudenza o imperizia nell'utilizzo di tali prodotti;
- è stato provato che negli istanti successivi allo scoppio, si registrano picchi elevati e un peggioramento della qualità dell'aria, e che pertanto la limitazione degli stessi si tradurrà in un effetto positivo della qualità dell'aria stessa;

**RILEVATO** che tale usanza determina un oggettivo pericolo, con una serie di conseguenze negative per la quiete pubblica, per la sicurezza e l'incolumità delle persone e degli animali, in quanto in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi maneggia questi dispositivi sia a chi venisse fortuitamente colpito, e può inoltre determinare la dispersione di residui e di materiali di rifiuto dell'ambiente;

**RITENUTA** opportuna, pertanto, la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nel territorio comunale;

**PRESO ATTO**, al fine di definire misure di prevenzione del fenomeno, che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati, quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita;

**RITENUTO** pertanto necessario disciplinare l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti ed il lancio di razzi nel centro abitato;

**CONSIDERATO** che l'Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi anche al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, in merito alla consapevolezza dei rischi che tale usanza determina un oggettivo pericolo, con una serie di conseguenze negative per la quiete pubblica, per la sicurezza delle persone;

**CONSIDERATO**, altresì, che a seguito della situazione pandemica, in particolare, è plausibile che in assenza di eventi pubblici tradizionalmente organizzati dalle comunità locali ed alle città, anche a seguito delle limitazioni introdotte dai D.P.C.M. e da quelle specifiche previste da ultimo dal Decreto Legge 02 dicembre 2020, n. 158, si possa assistere ad un aumento dell' utilizzo di artifici da divertimento ad uso personale e familiare, proprio per le particolari restrizioni dei festeggiamenti in pubblico di queste peculiari festività;

**CONSIDERATO** in particolare, l'attuale condizione igienico sanitaria che vede le strutture ospedaliere fortemente impegnate nella cura dei soggetti affetti da Covid-19, impone di intervenire anche al fine di limitare e mitigare la pressione sulle strutture sanitarie arginando il ricorso alle cure mediche dovuto ad incidenti rilevanti dall'impiego improprio di prodotti esplosivi ed assimilati;

**PRESO ATTO:**

. che le ragioni che giustificano il divieto sono molteplici da ricondurre ad esigenze di tutela della salute di salvaguardia della pubblica incolumità e del benessere degli animali;

• la ratio di un provvedimento *extra ordinem*, è da rinvenirsi nella necessità di limitare al massimo lo scoppio diffuso sul territorio, con i conseguenti disagi già evidenziati;

**DATO ATTO** che il Comune, ai sensi dell'art.3 del d.P.R. 31.03.1979 è responsabile della vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali presenti sul proprio territorio;

**RITENUTO** che a salvaguardia della pubblica incolumità, sia necessario definire restrizioni e divieti specifici;

**RITENUTO**, pertanto, di dover fissare con apposito provvedimento specifiche misure di prevenzione per il Capodanno 2021;

**VISTI:**

• l'art. 54 comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art.6, D.L. 23 maggio 2008, n. 92 e convertito con la L. 24 luglio 2008, n. 125, che riconosce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana dandone preventiva comunicazione al Prefetto;

• l'art.703 del Codice Penale che punisce chiunque, senza la licenza dell'autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose;

• l'art. 57 del T.U.L.P.S.

• il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e succ. modifiche e integrazioni;

• il D.P.R. 31 marzo 1979;

**ORDINA**

per le motivazioni di cui in premessa e qui da intendersi richiamate ed approvate, ed impregiudicata la revoca al venir meno dei presupposti di fatto e di diritto, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica, intesa come integrità psicofisica dei soggetti deboli quali bambini, persone anziane, ammalati, nonché per la tutela degli animali al fine di evitare danni gravi al loro benessere: su tutto il territorio comunale nelle aree pubbliche ed in quelle aperte al pubblico **è vietato in modo assoluto, dalla data del 31/12/2020 al 06/01/2021**, l'accensione ed i lanci di fuochi d'artificio cui consegua deflagrazione, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici provocanti detonazione.

**INFORMA**

che l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa ai sensi art 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, da un minimo di 25,00 Euro a un massimo di 500,00 Euro, fatto salvo qualora il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria. Della adozione della presente Ordinanza sarà data notizia attraverso il sito web istituzionale del Comune e sugli organi di informazione locale. La Polizia Locale e la Forza Pubblica sono tenute, per quanto di rispettiva competenza all'esecuzione e alla vigilanza in ordine all'attuazione della presente ordinanza.

**DISPONE**

e dà atto che la presente Ordinanza abbia *ex lege* il carattere dell'esecutività oltre che dell'esecutorietà; dispone altresì per gli adempimenti di competenza la trasmissione della presente ordinanza a: Comando Polizia Locale di Tossicia; Questura di Teramo; Comando Stazione Carabinieri di Tossicia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ( TAR) entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento nei termini e nei modi previsti dall'art. 4 e seguenti del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti all'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento.

IL SINDACO

Avv. Emanuela Rispoli

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO

Avv. Emanuela Rispoli